OSSERVATORIO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE
Gennaio 2024

LEGISLAZIONE
(di Alice Savarino)

Novità in materia penale e processuale penale rinvenute nei provvedimenti normativi pubblicati in **G.U. nel periodo compreso tra il 1.1.24 e il 31.1.2024.**

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 221.
Disposizioni in materia di adempimento collaborativo.
(GU Serie Generale n.2 del 03-01-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 18.1.2024

Nell'ambito del d.lgs. 221/2023 – emanato in attuazione della l. 9.8.2023 n.111 e destinato ad introdurre misure che incentivino il regime dell'adempimento collaborativo in materia tributaria – sono state inserite anche alcune **ipotesi di non punibilità connesse al reato di dichiarazione infedele**, *ex* art. 4 d.lgs. 10.3.2000 n. 74, nei confronti dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo ovvero al regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale che hanno tenuto comportamenti collaborativi e comunicato preventivamente ed esaurientemente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.
Si riporta il testo delle disposizioni rilevanti:

– Art. 1. - ***Potenziamento del regime di adempimento collaborativo***

«1. Al **decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128** sono apportate le seguenti modificazioni:
[...]
c) all'articolo 6:
[...]
4) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. **Non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale** relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli

ISSN: 2421-552X

elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) , d) ed e) , e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.»;
[...]
d) all'articolo 7:
[...]
e) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente: «Art. 7-*bis* (Regime opzionale di adozione del sistema di controllo del rischio fiscale). - 1. I contribuenti che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo di cui all'articolo 7, possono optare per l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, in base a quanto previsto dall'articolo 4, dandone apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di imposta in cui è esercitata, ha una durata di due periodi d'imposta ed è irrevocabile. Al termine del predetto periodo, l'opzione si intende tacitamente rinnovata per altri due periodi d'imposta, salvo espressa revoca da esercitare secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.
2. In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:
a) le sanzioni amministrative sono ridotte a un terzo e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale per le violazioni relative a rischi di natura fiscale comunicati preventivamente con interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali;
b) la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, **configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,** per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.».

DECRETO LEGISLATIVO 6 dicembre 2023, n. 224
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.
(GU Serie Generale n.12 del 16-01-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 31.1.2024

ISSN: 2421-552X

Nell'ambito del d.lgs. 224/2023 – intervenuto per adeguare la normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/23 in materia di risanamento e risoluzione delle controparti centrali (CCP) – va segnalato l'art. 26, *Disposizioni penali*. Segnatamente, il primo comma interviene sostituendo il testo del **co. 3-*bis* dell'art. 2638 Cc**, in materia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di autorità pubbliche di vigilanza e nel senso di equiparare a quest'ultime anche le autorità e le funzioni di risoluzione. Il comma secondo dell'art. 26, invece, sancisce la punibilità ai sensi dell'art. 622 Cp (*Rivelazione di segreto professionale*) con regime di procedibilità d'ufficio della **violazione dell'obbligo di segreto** previsto dall'art. 6 del medesimo decreto in relazione alle attività di risoluzione o comunque svolte in connessione con l'espletamento di compiti disciplinati dalla stessa normativa, salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'art. 326 Cp (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*).

– Art. 26. - ***Disposizioni penali***

1. **All'articolo 2638 del codice civile, il comma 3–*bis*** è sostituito dal seguente:
«3-*bis*. Agli effetti della legge penale, **alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione** di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.».
2. Salvo che il fatto costituisca il reato di cui all'articolo 326 del codice penale, la **violazione dell'obbligo di segreto di cui all'articolo 6 del presente decreto e all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 è punita a norma dell'articolo 622 del codice penale e si procede d'ufficio».**

LEGGE 22 gennaio 2024, n. 6
Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale.
(GU Serie Generale n.19 del 24-01-2024)
Entrata in vigore del provvedimento: 8.2.2024

La l. 6/2014 prevede una serie di disposizioni volte ad ampliare e rafforzare la risposta sanzionatoria alle condotte di *distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici,* tanto sul piano amministrativo, quanto in ambito penale.
In particolare, l'art. 1 introduce rispetto a tali condotte due illeciti amministrativi, sottoposti a severe sanzioni pecuniarie, facendo salve, tuttavia, le sanzioni penali applicabili e, in particolare, quelle previste all'art. 518-*duodecies* Cp, nel cui ambito di applicazione, in effetti, rientrano le medesime condotte ora sanzionate anche in via amministrativa. Sembra prefigurarsi, dunque, rispetto a tali ipotesi, un regime di

ISSN: 2421-552X

"**doppio binario sanzionatorio**" e, infatti, lo stesso art. 1 prevede al co. 7 **una disciplina di coordinamento nei casi di applicazione concorrente di sanzioni penali e amministrative,** volta a limitare il rigore sanzionatorio derivante dal cumulo, imponendo all'autorità amministrativa o giudiziaria di tenere conto al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate.
Si riporta il testo della disposizione in questione:

- Art. 1. - ***Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.***

«1. **Ferme le sanzioni penali applicabili**, chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o, ove previsto, non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 20.000 a euro 60.000.
2. **Ferme le sanzioni penali applicabili**, chiunque, fuori dei casi di cui al comma 1, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina i beni culturali ad un uso pregiudizievole per la loro conservazione o integrità ovvero ad un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico, è punito con la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000.
3. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui ai commi 1 e 2 e a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato al trasgressore entro centoventi giorni dal giorno in cui il fatto è commesso.
4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati al Ministero della cultura affinché siano impiegati prioritariamente per il ripristino dei beni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della cultura, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2.
5. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei
cinque anni precedenti, della stessa facoltà.
6. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

ISSN: 2421-552X

7. **Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una**
sanzione penale:
a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.
8. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Per quanto riguarda, invece, l'ambito propriamente penale, vanno segnalate le modifiche apportate dalla legge in esame sulle seguenti disposizioni del Cp:

- Art. 2. ***Modifica all'articolo 518-duodecies del codice penale*** *(Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici)*

«1. All'articolo 518 -*duodecies*, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «o in parte inservibili o» sono inserite le seguenti: «, **ove previsto**,».

- Art. 3. - ***Modifica all'articolo 635 del codice penale*** (Danneggiamento)

«1. All'articolo 635 del codice penale, **il terzo comma è sostituito dal seguente**: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e **con la multa fino a 10.000 euro**».

- Art. 4. - ***Modifiche all'articolo 639 del codice penale*** (Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

«1. All'articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al **primo comma**, le parole: «multa fino a euro 103» sono sostituite dalle seguenti: «**multa fino a euro 309**»;
b) al **secondo comma** è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «**Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all'esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi** dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici

ISSN: 2421-552X

territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro»;
c) **dopo il terzo comma è inserito il seguente**: «Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di **manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate**».

*****

Si ritiene di segnalare, infine, il **decreto del Ministero della Giustizia del 15 dicembre 2023,** pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 2024 (GU Serie Generale n.11 del 15-01-2024) che modifica i **requisiti soggettivi di inserimento nell'elenco nonché delle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di mediatore esperto in giustizia riparativa, ed altresì del termine di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco**, di cui al decreto 9 giugno 2023, recante: «Istituzione presso il Ministero della giustizia dell'elenco dei mediatori esperti in giustizia riparativa. Disciplina dei requisiti per l'iscrizione e la cancellazione dall'elenco, del contributo per l'iscrizione allo stesso, delle cause di incompatibilità, dell'attribuzione della qualificazione di formatore, delle modalità di revisione e vigilanza sull'elenco, ed infine della data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione costituisce requisito obbligatorio per l'esercizio dell'attività».

ISSN: 2421-552X

CORTE COSTITUZIONALE
(di Greta Accatino)

C. cost., 26.1.2024 n. 10 (sentenza)
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 della l. 26.7.1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede – in contrasto con gli artt. 2, 3, 13 co. 1 e 4, 27 co. 3, 29, 30, 31, 32 e 117 co. 1 Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della C.E.D.U. – «che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia».
La Corte, che già nel 2012 aveva sollecitato il legislatore a considerare attentamente il problema dell'affettività intramuraria del detenuto (v. C. cost., sent. 19.12.2012 n. 301), atteso il lungo tempo trascorso da quella propria precedente sentenza, ha accolto – con la pronuncia additiva in commento – le questioni prospettate dal giudice *a quo*. Rilevano, anzitutto, i giudici costituzionali che l'art. 18 co. 3 della l. 354/1975, laddove dispone che «i colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia», non ammette deroghe. Da questa assolutezza discende l'irragionevolezza della disposizione per difetto di proporzionalità. E invero, osserva la Corte, «la prescrizione del controllo a vista sullo svolgimento del colloquio del detenuto con le persone a lui legate da stabile relazione affettiva, in quanto disposta in termini assoluti e inderogabili, si risolve in una compressione sproporzionata e in un sacrificio irragionevole della dignità della persona, quindi in una violazione dell'art. 3 Cost., sempre che, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, non ricorrano in concreto ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né sussistano, rispetto all'imputato, specifiche finalità giudiziarie». Ad avviso della Corte, poi, la disposizione censurata è altresì irragionevole poiché impone all'espressione dell'affettività delle restrizioni nei riguardi di coloro che, estranei al reato e alla condanna, sono legati al detenuto da una

ISSN: 2421-552X

stabile relazione affettiva e vengono ciononostante «limitate nella possibilità di coltivare il rapporto, anche per anni».
Viene inoltre ravvisato nella sentenza in commento il contrasto dell'art. 18 della l. 354/1975, da un lato, con l'art. 27 co. 3 Cost. e, dall'altro, con l'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 8 C.E.D.U., dal punto di vista del difetto di proporzionalità tra il divieto di esercizio dell'affettività intramuraria e le sue finalità.
Ciò posto, il giudice delle leggi si dice all'uopo consapevole dell'impatto che la sua pronuncia produrrà sulla gestione degli istituti penitenziari e dello sforzo organizzativo «necessario per adeguare ad una nuova esigenza relazionale strutture già gravate da persistenti problemi di sovraffollamento». Quindi, rimarcati alcuni profili organizzativi, in particolare dal punto di vista della durata, del luogo e della riservatezza dei colloqui intimi, sollecita la responsabilità del legislatore, la cui azione, in sinergia con quella della magistratura di sorveglianza e dell'amministrazione penitenziaria, «potrà accompagnare una tappa importante del percorso di inveramento del volto costituzionale della pena».

ISSN: 2421-552X

CORTE DI GIUSTIZIA
(di Oscar Calavita)

C.G.UE, Grande Sezione, 31.1.2023, *N.G. c. Direktor na Glavna direktsia «Natsionalna politsia» pri Ministerstvo na vatreshnite raboti – Sofia*, C-118/22

«L'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed e), della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, in combinato disposto con gli articoli 5 e 10, con l'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), e con l'articolo 16, paragrafi 2 e 3, di tale direttiva, e alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d'ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest'ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l'obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento».

La questione trae origine da un procedimento nel quale un soggetto era stato iscritto nel registro di polizia. Dopo aver scontato la condanna e dopo essere stato riabilitato, il soggetto ha chiesto la cancellazione dal citato registro di polizia; la cancellazione è però stata negata in quanto nemmeno la riabilitazione consentirebbe, nella normativa interna bulgara, tale possibilità Il giudice dell'impugnazione, tuttavia, ritenendo che l'iscrizione nel registro di polizia costituisca un trattamento dei dati personali, ha nutrito dubbi in merito alla compatibilità del diritto bulgaro con quello unionale.

La Corte, dopo aver riformulato parzialmente la questione sottopostale, ricorda che il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, entrambi garantiti dalla Carta di Nizza, non hanno carattere assoluto. Benché limitabili, tuttavia, la Direttiva impone, nell'ottica dei giudici Lussemburghesi, «il rispetto, da parte degli Stati membri, del principio di «minimizzazione dei dati», che dà espressione al principio di proporzionalità» (§41); e tale principio trova applicazione anche con riferimento alla

ISSN: 2421-552X

raccolta dei dati da parte dell'autorità di polizia, con la precisazione che i dati possono essere conservati «in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati» (§43). Inoltre, deve essere consentita la cancellazione dei citati dati o il riesame periodico della necessità di conservarli. Tuttavia, nell'ottica della Corte, la Direttiva 2016/680/UE consente la conservazione dei dati del condannato fino al momento del decesso, a condizione però che la conservazione 'vitalizia' non sia applicabile in «modo generale e indifferenziato a qualsiasi persona condannata definitivamente» (§69), come può essere il caso di una normativa interna che preveda la conservazione dei dati per tutti reati dolosi perseguibili d'ufficio.

C.G.UE, 25.1.2023, *Sofiyski Gradski Sad*, C-722/22

«L'articolo 1, terzo trattino, e l'articolo 2 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato, devono essere interpretati nel senso che un veicolo utilizzato per trasportare beni soggetti ad accisa sprovvisti di contrassegno fiscale in violazione della legge costituisce uno «strumento» di un reato».

La questione trae origine da un procedimento nel quale un'associazione criminale aveva contrabbandato un'ingente quantità di tabacchi per mezzo di un semirimorchio e di un rimorchio. Il giudice del rinvio si è chiesto se i citati semirimorchio e rimorchio possano essere considerati quale «strumento» di un reato ai sensi dell'articolo 1, terzo trattino, della decisione quadro 2005/212.

La Corte, con una motivazione estremamente sintetica, ha ritenuto che deve considerarsi «strumento» di un reato qualsiasi bene che «sia utilizzato o destinato a essere utilizzato per commettere un reato rientrante nell'ambito di applicazione di tale decisione quadro» (§20); pertanto, anche i rimorchi e i semirimorchi possono essere considerati strumenti di un reato.

C.G.UE, 25.1.2024, *N.R. (Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova)*, C-58/22

«Il principio del *ne bis in idem* sancito all'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che una persona non può essere considerata come definitivamente assolta, ai sensi di tale articolo 50, in conseguenza di un'ordinanza di archiviazione adottata da un pubblico ministero in assenza di un esame della situazione giuridica di tale persona in qualità di responsabile, sul piano penale, dei fatti integrativi del reato addebitato».

ISSN: 2421-552X

La questione trae origine da una vicenda processuale nella quale l'imputato è stato dapprima oggetto di un provvedimento di archiviazione. Tale provvedimento è poi stato revocato e si è proceduto all'instaurazione di un processo penale. Nel corso del procedimento il giudice di primo grado ha ritenuto che non vi fosse una violazione del principio del *ne bis in idem*, il giudice d'appello ha ribaltato la decisione di primo grado, infine la Corte suprema ha annullato con rinvio la sentenza del giudice d'appello, in quanto ha ritenuto che vi fosse una violazione del divieto di un secondo giudizio.

La Corte di Giustizia, relativamente al concetto di *bis*, ha precisato che occorre che l'azione penale sia definitivamente estinta e che anche la decisione di una procura può essere idonea a tale fine, a condizione che l'archiviazione sia stata «preceduta da un'istruzione approfondita» (§61), nonché disposta «a seguito di un esame condotto nel merito e non per meri motivi procedurali» (§52). Con riferimento all'*idem factum*, invece, i Giudici del Lussemburgo hanno ribadito che deve trattarsi di «identità dei fatti materiali, intesa come l'esistenza di un insieme di circostanze concrete inscindibilmente collegate tra loro che abbiano condotto all'assoluzione o alla condanna dell'interessato (§67).

ISSN: 2421-552X

C. Eur., 9.01.2024, Miranda Magro v. Portogallo

«**Art. 3 (sostanziale):** (Violazione - Trattamenti inumani - Trattamenti degradanti) e

Art. 5 par. 1 (e): (Violazione - Persone incapaci di intendere e di volere - Detenzione preventiva di un malato di mente, esente da responsabilità penale, presso l'unità psichiatrica di un ospedale penitenziario, in condizioni inadeguate e senza assistenza e cure adeguate, in attesa di essere collocato in un'appropriata struttura di salute mentale - Detenzione illegale in violazione dell'art. 5) e

Art. 46: (Esecuzione della sentenza - Lo Stato convenuto è tenuto ad adottare misure generali per affrontare la natura strutturale delle questioni che emergono nel contesto dell'esecuzione delle misure di detenzione preventiva nelle strutture carcerarie - Misure necessarie da adottare con urgenza per garantire condizioni di vita adeguate e la fornitura di forme di terapia adeguate e individualizzate alle persone affette da disturbi mentali per sostenere il loro possibile ritorno e l'integrazione nella comunità)».

Nel caso Miranda Magro v. Portogallo, il ricorrente era un cittadino portoghese cui era stata applicata la misura di sicurezza della detenzione in una unità psichiatrica di un ospedale penitenziario a seguito della commissione di vari reati per i quali era stato dichiarato non imputabile a causa di schizofrenia paranoide. Egli lamentava innanzi alla Corte EDU la presunta violazione degli artt. 3 e 5 della Convenzione EDU. In particolare, il ricorrente sollevava dubbi sull'adeguatezza (medica) delle condizioni di detenzione nell'unità psichiatrica dell'ospedale penitenziario in cui era trattenuto e sosteneva che avrebbe dovuto essere ricoverato in una struttura psichiatrica del servizio sanitario ordinario.

Per quanto riguarda il merito giuridico del ricorso, la Corte EDU ha ritenuto che la detenzione preventiva del ricorrente in condizioni inadeguate e senza assistenza e cure mediche adeguate, in attesa di essere collocato in un'appropriata struttura di cura psichiatrica, abbia costituito una detenzione illegale in violazione degli artt. 3 e 5. La Corte ha anche sottolineato l'esigenza che lo Stato convenuto, il Portogallo, adotti misure generali per affrontare la natura strutturale dei problemi emersi nel caso in esame con riguardo alle misure di detenzione preventiva nelle strutture carcerarie. In particolare, la Corte ha evidenziato la necessità di misure urgenti per garantire condizioni di vita adeguate e la predisposizione di forme di terapia adeguate e individualizzate alle persone affette da malattie mentali, tali da favorire il loro possibile ritorno e l'integrazione nella comunità.

C. Eur, 11.01.2024, D. v. Lettonia

«**Art. 3 (sostanziale):** (Violazione - Trattamenti inumani e degradanti - Obblighi positivi - Segregazione, accesso limitato alle risorse carcerarie di base e rifiuto del

contatto umano di un detenuto da parte dei compagni di cella a causa della sua posizione subordinata nella gerarchia informale dei detenuti - Mancanza di meccanismi efficaci per migliorare la situazione individuale del ricorrente o per affrontare la questione in modo globale) e

Art. 46: (Esecuzione della sentenza - Lo Stato convenuto deve adottare misure generali che affrontino la questione sistemica delle gerarchie carcerarie informali - I tribunali nazionali sono tenuti a tenere in debita considerazione le norme della Convenzione come applicate nella presente sentenza)».

Nel caso D v. Lettonia, il ricorrente era un detenuto che lamentava di aver subito un trattamento inumano e degradante (in violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU) come risultato della gerarchia informale dei prigionieri vigente nelle carceri in cui era trattenuto. In particolare, i detenuti erano divisi in tre gruppi distinti, o caste: i "*blatnie*" (la casta più alta), i "*mužiki*" (la casta media) e i "*kreisie*" (la casta più bassa). Il richiedente si trovava nella casta più bassa a causa della natura sessuale del reato per cui era stato condannato. Pertanto, egli doveva affrontare diverse restrizioni e trattamenti discriminatori all'interno dell'ambiente carcerario. Tra questi, il divieto di utilizzare le strutture comuni, l'obbligo di svolgere lavori indesiderati o umili per conto di altri detenuti e l'abuso verbale e la discriminazione. Egli lamentava, inoltre, che, nonostante le numerose denunce presentate agli organi amministrativi e giudiziari in merito alla gerarchia informale e alla discriminazione che ad essa veniva associata, vi era una carenza di azioni concrete per affrontare efficacemente il problema da parte dell'Amministrazione penitenziaria e dei tribunali.

Per quanto riguarda il merito giuridico del procedimento, la Corte EDU ha ritenuto che il trattamento subito dal ricorrente a causa della gerarchia informale dei detenuti abbia costituito un trattamento inumano e degradante. La Corte ha anche evidenziato la mancanza di meccanismi efficaci per migliorare la situazione individuale del ricorrente o per affrontare la questione in modo strutturale, affermando quindi l'obbligo dello Stato convenuto, la Lettonia, di adottare misure generali per affrontare la questione sistemica delle gerarchie informali dei detenuti.

C. Eur., 16.01.2024, Al-Hawsawi v. Lituania

«**Art. 1:** (Giurisdizione dello Stato convenuto per presunte violazioni della Convenzione dei diritti di un sospetto terrorista durante le operazioni di consegna straordinaria della Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti) e

Art. 3 (sostanziale e procedurale): (Violazione - Trattamento inumano durante la consegna straordinaria del ricorrente alla CIA - Complicità dello Stato convenuto nel programma CIA per detenuti di alto valore che ha consentito alle

autorità statunitensi di sottoporre il ricorrente a trattamenti inumani sul suo territorio e di trasferirlo da tale territorio nonostante il rischio reale di ulteriori trattamenti contrari all'art. 3 - Indagine inefficace sulle accuse del ricorrente di gravi violazioni della Convenzione) e

Art. 5: (Violazione - Detenzione illegale e non dichiarata del ricorrente in una struttura di detenzione segreta della CIA sul territorio dello Stato convenuto - Lo Stato convenuto ha consentito il trasferimento del ricorrente dalle autorità statunitensi dal suo territorio, nonostante il rischio reale di essere sottoposto ad un'ulteriore detenzione non dichiarata) e

Art. 8: (Violazione -Interferenza con la vita privata e familiare del ricorrente non "conforme alla legge" e senza giustificazione, data l'imposizione di una detenzione fondamentalmente illegale e non dichiarata) e

Art. 6 co. 1 (penale) - Art. 2 (P6) - Art. 3 (P6): (Violazione - Consegna straordinaria alla CIA nonostante il rischio reale e prevedibile di un processo palesemente iniquo davanti alla commissione militare statunitense a Guantanamo e di imposizione della pena di morte) e

Art. 13: (Violazione -Mancanza di rimedi efficaci) e

Art. 46: (Violazione - Esecuzione della sentenza - Misure individuali dettagliate indicate dalla Corte)».

Nel caso al-Hawsawi v. Lituania, il ricorrente era un cittadino saudita detenuto nella base navale statunitense di Guantánamo Bay che lamentava di aver subito torture, maltrattamenti e *incommunicado detention* nell'ambito di operazioni di detenzione e consegna straordinaria (*extraordinary rendition*) della CIA in Europa tra il 2002 e il 2006. In particolare, il ricorrente veniva catturato durante la "guerra al terrorismo" dopo gli attentati dell'11 settembre 2001 e veniva detenuto segretamente in strutture clandestine della CIA in Lituania dal febbraio 2005 al marzo 2006.

Con riguardo al merito giuridico del procedimento, la Corte EDU ha rilevato la violazione di molteplici articoli della Convenzione EDU: - Violazione dell'art. 3, nel suo aspetto procedurale, a causa del mancato svolgimento da parte dello Stato convenuto di un'indagine effettiva sulle accuse del ricorrente di gravi violazioni della Convenzione, tra cui trattamenti inumani e detenzione non dichiarata; - Violazione dell'art. 3, nel suo aspetto sostanziale, a causa della complicità dello Stato convenuto nel Programma CIA, in quanto ha permesso alle autorità statunitensi di sottoporre il ricorrente a trattamenti inumani sul territorio lituano e di trasferirlo da tale territorio nonostante il rischio fondato che sarebbe stato sottoposto a trattamenti inumani; - Violazione dell'art. 5, a causa della detenzione non dichiarata del ricorrente sul territorio dello Stato convenuto e del fatto che quest'ultimo ha permesso alle autorità statunitensi di trasferirlo dal proprio territorio, nonostante il rischio reale di subire un'ulteriore detenzione

non dichiarata; - Violazione dell'art. 8, a causa della detenzione illegale e non dichiarata del ricorrente; - Violazione dell'art. 6 co. 1, a causa del trasferimento del ricorrente dal territorio dello Stato convenuto nonostante il rischio fondato di incorrere in un palese diniego di giustizia; - Violazione degli artt. 2 e 3, in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 6, a causa del trasferimento del ricorrente dal territorio dello Stato convenuto nonostante il rischio fondato di essere sottoposto alla pena di morte; - Violazione dell'art. 13 della Convenzione a causa della mancanza di rimedi effettivi in relazione ai reclami del ricorrente ai sensi dei predetti articoli della Convenzione.

C. Eur., 16.01.2024, Alkhatib e Altri v. Grecia

«**Art. 2 (procedurale)**: (Violazione - Indagine inadeguata e incompleta sul passeggero gravemente ferito quando la Guardia Costiera ha sparato sul motore dell'imbarcazione inseguita per intercettarla - Incapacità di stabilire se l'uso di una forza potenzialmente letale fosse o meno giustificato nelle particolari circostanze dell'operazione di intercettazione) e

Art. 2 (materiale): (Violazione - Uso eccessivo della forza da parte della guardia costiera in grado di presumere la presenza di passeggeri nascosti a bordo dell'imbarcazione - Mancanza di vigilanza necessaria per ridurre al minimo l'uso della forza letale e il possibile rischio per la vita - Mancanza di un quadro normativo adeguato da parte dello Stato che disciplini l'uso della forza potenzialmente letale nelle operazioni di sorveglianza marittima - Incertezza del quadro normativo applicabile - Uso della forza non assolutamente necessario né strettamente proporzionato alle circostanze particolari del caso)».

Nel caso Alkhatib e Altri v. Grecia, i ricorrenti sono parenti di un soggetto che, nel settembre 2014, aveva subito una grave lesione cerebrale a seguito di un colpo di pistola sparato da una guardia costiera durante un'operazione di intercettazione di una barca che trasportava illegalmente persone in Grecia. In particolare, essi lamentavano l'inadeguatezza e l'inefficacia delle indagini delle autorità greche sui fatti, in violazione del profilo procedurale dell'art. 2 della Convenzione EDU, nonché l'inesistenza di un quadro giuridico adeguato a impedire un uso improprio delle armi da parte delle autorità greche e un'esecuzione dell'operazione di intercettazione da parte di quest'ultime rischiosa per la vita del loro parente, in violazione del profilo sostanziale dell'art. 2.

Per quanto riguarda il merito giuridico del procedimento, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata una violazione del profilo procedurale dell'art. 2 in quanto le indagini delle autorità greche sono state inadeguate a causa della mancata adozione di misure investigative cruciali. Inoltre, la Corte ha anche riscontrato la violazione del profilo sostanziale dell'art. 2, affermando che la guardia costiera, che poteva presumere che l'imbarcazione intercettata trasportasse passeggeri,

non abbia esercitato la vigilanza necessaria per garantire che qualsiasi rischio per la vita fosse ridotto al minimo e che, anzi, abbia usato una forza eccessiva in un contesto di incerta regolazione dell'uso delle armi da fuoco da parte delle autorità pubbliche, conseguendone che l'uso della forza che ha ferito gravemente il parente dei ricorrenti non è apparso "assolutamente necessario" ai sensi dell'art. 2 co. 2.

C. Eur., 23.01.2024, O.R. v. Grecia

«**Art. 3 (materiale):** (Violazione - Trattamento inumano e degradante - Minore non accompagnato, con una storia familiare traumatica, richiedente asilo, abbandonato a se stesso per quasi sei mesi dalle autorità allertate della sua situazione, senza accesso a un alloggio stabile e in condizioni di estrema indigenza materiale - Ambiente totalmente inadeguato, in termini di sicurezza, alloggio, igiene o accesso al cibo e alle cure, e precarietà inaccettabile - Mancata nomina di un tutore e mancata accelerazione del suo collocamento in una struttura adeguata in violazione del diritto interno applicabile, assenza di nomina di un tutore e mancata accelerazione del collocamento in una struttura adeguata in violazione del diritto interno applicabile all'epoca dei fatti - obbligo dello Stato di prendersi cura e proteggere la persona interessata, che rientra nella categoria dei membri più vulnerabili della società)».

Nel caso O.R. v. Grecia, il ricorrente era un minore non accompagnato e richiedente protezione internazionale, che sosteneva di essere rimasto per quasi sei mesi senza un alloggio, senza accesso ai beni di prima necessità e senza un tutore legale permanente nominato dalle autorità. Egli lamentava, pertanto, una violazione da parte dello Stato convenuto, la Grecia, degli artt. 3 e 8 della Convenzione EDU.

Per quanto riguarda il merito giuridico del procedimento, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art. 3 in quanto le autorità greche non si sono attivate per impedire che il minore si trovasse in una situazione inumana e degradante, in cui ha subito anche alcune molestie sessuali. La Corte ritiene, dunque, che lo Stato convenuto abbia abbandonato il minore in un ambiente totalmente inadeguato alla sua condizione in termini di sicurezza, alloggio, igiene o accesso al cibo e alle cure e, più in generale, in termini di fornitura di assistenza, nonché in una precarietà inaccettabile rispetto al suo status di richiedente asilo e di minore non accompagnato.

C. Eur., 30.01.2024, Akhmednabiyev e Kamalov v. Russia

«**Art. 2 (procedurale):** (Violazione - Indagine inefficace sull'omicidio dei parenti dei ricorrenti) e

Art. 2 (sostanziale): (Violazione - Vita - Mancato rispetto da parte dello Stato dell'obbligo positivo di adottare misure operative preventive per salvaguardare la vita del padre del primo ricorrente - Esistenza di un rischio "reale e immediato" per la sua vita - Lo status di giornalista del padre del primo ricorrente ha creato l'obbligo aggiuntivo di adottare tutte le misure necessarie per garantire la sua protezione in linea con le norme e le raccomandazioni internazionali pertinenti - Assenza di un rischio reale e immediato per la vita del nipote del secondo ricorrente)».

Nel caso Akhmednabiyev e Kamalov v. Russia, i ricorrenti erano familiari di persone uccise e lamentavano la violazione dell'art. 2 della Convenzione EDU nel suo profilo sostanziale e procedurale a causa dell'incapacità delle autorità di proteggere le vittime (pur a fronte delle minacce da loro subite) e dell'incompletezza e inefficacia delle indagini relative ai loro omicidi.

Per quanto riguarda il merito giuridico del procedimento, la Corte EDU ha ritenuto che vi sia stata una violazione dell'art. 2, sia con riguardo al suo aspetto procedurale a causa della inefficacia delle indagini condotte con riguardo agli omicidi, sia con riguardo al suo aspetto sostanziale in riferimento a uno solo dei ricorrenti (Akhmednabiyev) a causa della mancata protezione della vittima da parte delle autorità statali pur a fronte di un pericolo immediato e reale per la sua vita.